Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0443 del 14/09/2018

Oggetto:
LLPP EDP 2017/020 RIFACIMENTO DELLA PISTA BMX AL PARCO RACITI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 500.000,00 (CUP: H91E17000080004 - CIG: 7622139415). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 461 del 31/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti", dell'importo complessivo di € 500.000,00, da finanziarsi con mutuo del Credito Sportivo pos. int. 7/2017 (giusta nota del Settore risorse fin. 44315 del 18/12/2017);

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione;

PRESO ATTO che in ordine alla riforma normativa introdotta con il c.d. correttivo, D. Lgs. 56/2017, in relazione alle modalità di gara da applicarsi a progetti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, ha risposto positivamente al quesito del MIT sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettere b), c) e d) e 95, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile sia che la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

RITENUTO di condividere l'interpretazione fornita da ANAC, disponendo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di procedere con procedura negoziata atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, pertanto si può procedere mediante procedura negoziata "*previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti*" e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- ing. Claudio Rossi, Funzionario Tecnico P.O., quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/461);
- l'arch. Stefano Benvegnù, funzionario tecnico P.O., quale direttore dei lavori;
- geom. Sandro Cecchinato, istr. geometra, quale direttore operativo;

VISTO il D.M. 7.3.2018, n. 49 ed, in particolare, gli artt. 5, c. 5 (che rimette al capitolato speciale d'appalto l'indicazione degli eventuali casi in cui è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore per l'ipotesi di consegna ritardata dei lavori) e 9 (che rimette al capitolato speciale d'appalto la disciplina della gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve);

PRESO ATTO che il capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione di G.C. n. 461/2018, deve essere integrato, in esecuzione dei sopra richiamati articoli del D.M. 49/18, con i sotto indicati due articoli:

CASI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

GESTIONE DELLE RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 380.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 35,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti";
2. di integrare il capitolato speciale d'appalto con gli articoli esposti in parte narrativa del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, c. 5 e di cui all'art. 9 del D.M. 7.3.2018, n. 49;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 461/2018 e integrati con il presente atto) ed in particolare:
   - l'importo lavori di € 380.000,00 viene scisso in € 372.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 8.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
4. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo

l'interpretazione fornita dal Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, e trattandosi di contratto da stipulare a corpo, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;

5. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito http://www.padovanet.it di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4;

6. che relativamente alle opere da eseguire:
   - la categoria prevalente è OG1 - importo lavori € 365.569,16;
   - la categoria scorporabile è OS30 [art. 1, comma 2, lett. a) - D.M. 37/2008] – importo lavori € 14.430,84;

     riformulando in tal senso l'art. 2 dello "Schema di contratto" approvato con deliberazione di G.C. n. 461/2018;
   - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
   - Ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza, nell'ambito dell'importo dei lavori della categoria prevalente, delle seguenti lavorazioni, eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:

     - impianto termomeccanico (€ 8.009,40) - [art. 1, comma 2, lett. c) - D.M. 37/2008];

     Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori e, pertanto, non possono essere assunte da imprese riunite in raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale.

     Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;

9. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;

10. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

11. che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;

12. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:

- ing. Claudio Rossi, Funzionario Tecnico in P.O., quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
- arch. Stefano Benvegnù, Funzionario Tecnico in P.O., quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
- geom. Sandro Cecchinato, istr. geometra, quale direttore operativo

13. di gravare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22319005 ad oggetto "Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.06.01.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.016 – impegno n. 2018/1138/00 (GC 397/2017 e G.C. n. 461/2018) (vincolo 2017M015) – muto Credito Sportivo pos. int. 7/2017.

14/09/2018

Il Funzionario con P.O.
Claudio Rossi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.06.01.2.02	22319005	U.2.02.01.09.016	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	201800306	2018000113805

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

19/09/2018

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa